

STATUTO**Art. 1 - Denominazione**

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 16 e succ. del Codice civile e dell'art. 6 e succ. del D.Lgs. 28.2.2021 n. 36 e s.m.i., è costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica, in forma di associazione di diritto privato dotata della personalità giuridica, denominata **"PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** in sigla **"PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON A.S.D."** con sede legale in Cles (TN) al Corso Dante n. 30.

2. L'associazione dovrà affiliarsi annualmente ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e/o Disciplina Sportiva Associata (DSA), accettandone lo statuto e impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e direttive del CONI, della Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva prescelti e dell'Autorità politica delegata in materia sportiva.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 36/2021 essa potrà affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

L'Associazione dovrà risultare annualmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport e al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni, assoggettandosi alle relative disposizioni e regolamenti per quanto di rispettiva competenza.

3. L'eventuale trasferimento di sede, così come l'apertura di sezioni specialistiche, uffici di rappresentanza esterni alla sede, unità locali e simili non costituiranno modifica del presente Statuto anche se dovranno essere comunicate agli uffici competenti nei termini di legge.

4. L'Associazione risulta affiliata alla **"Federazione Italiana Pesca Sportiva - FIPSAS"** con codice n. 0220102, accettandone incondizionatamente le norme e le direttive, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della stessa.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ovvero a incremento del proprio patrimonio.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque

denominati, nonché fondi, riserve o capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e salvo diversa disposizione di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis del D.Lgs. 112/2017.

2. Essa ha per oggetto, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, lo sviluppo, la promozione, la diffusione, la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza sulla specificate discipline dello sport dilettantistico e del movimento fisico in genere, sia in locali chiusi che all'aperto, nonché di attività educativo-ludico-ricreative, con particolare riferimento alle discipline della pesca sportiva in tutte le sue forme così come riconosciute dal Coni [Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura], contribuendo anche alla tutela del territorio, sia in funzione della partecipazione ad attività agonistiche sia quali attività non agonistiche, anche in pubblici eventi, con lo scopo di migliorare il benessere degli individui, la loro condizione fisica e la loro capacità di socializzazione.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

3. L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021, si propone di:

a) contribuire allo sviluppo civile, sportivo e culturale degli individui, siano essi associati, tesserati o terzi, anche favorendo gli scambi fra associazioni ed altri enti nel rispetto delle libertà individuali e collettive degli stessi;

b) promuovere attività didattiche e formative per l'avvio, la pratica, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, dibattiti, incontri, workshop, seminari, stages, proiezioni audio/video, spettacoli, eventi pubblici e privati, rassegne e quant'altro, anche con docenti e operatori professionisti o non del settore, esterni ovvero interni all'Associazione, esami per passaggi di grado, ecc.;

c) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con

soggetti Pubblici o privati anche per gestire impianti sportivi e attrezzature, sia propri che di terzi, al fine di raggiungere lo scopo sociale. Promuovere ed organizzare iniziative sportive, culturali, ludico-ricreative, saggi e spettacoli anche al fine di portare a conoscenza della collettività le attività dell'Associazione e di raccogliere nuovi iscritti e tesserati ovvero finanziare l'associazione stessa; collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni, saggi, eventi e iniziative sportive, culturali, ludiche organizzate da terzi;

d) organizzare squadre e/o gruppi di atleti per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, esibizioni e simili. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione anche per operatori sportivi;

e) favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative ad altre associazioni, società ed enti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, corsi di aggiornamento e perfezionamento, seminari, convegni e studi, dibattiti, incontri, workshop, stages e quant'altro, anche con docenti e operatori professionisti del settore esterni ovvero interni all'Associazione;

f) aggiornare e potenziare l'informativa a favore di associati mediante la creazione e gestione di siti internet e profili social, editare e pubblicare riviste bollettino, giornali, atti di convegni e di studi, raccolte di testi per materie connesse all'attività e finalità dell'Associazione in oggetto; istituire biblioteche, proiettare film e documentari, organizzare incontri e raduni, corsi per la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico in tutte le sue forme;

g) adoperarsi per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive;

h) in coerenza con le proprie attività sportive potrà provvedere alla coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; svolgere una adeguata attività di sorveglianza, attività formative, informative e ricreative per i pescatori dilettanti; impostare le proprie attività nella direzione di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione degli associati all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività sociale, in armonia con gli interessi e il rispetto del territorio dove la stessa si troverà ad operare e delle norme di legge, regolamenti ed in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca e del territorio;

i) esercitare attività di natura commerciale compatibilmente con la propria natura di ente associativo non lucrativo (es. corsi e simili rivolti a terzi, spettacoli, saggi, vendita di materiale sportivo, gestione di un punto ristoro, noleggio spazi e attrezzature, ecc.).

4. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità statutarie. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i Paesi in cui essa si troverà ad operare.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto e in conformità al proprio statuto e alle norme di legge.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, attività diverse da quelle istituzionali, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

In qualsiasi caso, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui sopra.

6. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione, dei tesserati degli enti sportivi a cui l'associazione risulta affiliata nonché di volontari non associati; su decisione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito, subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati, qualora questo sia necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali, il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività del sodalizio. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

La stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea

Straordinaria.

Art. 4 - Associati e domanda di ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, di ambo i sessi, nonché gli enti con o senza personalità giuridica. Fino al compimento del diciottesimo anno di età l'associato è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori (o tutore). Il diritto di voto viene esercitato direttamente dall'associato a partire dal compimento del diciottesimo anno di età e fino a quel momento il relativo esercizio deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

2. Gli associati sono tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa Associazione ed in regola con il versamento della quota sociale.

3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, solo coloro che ne facciano richiesta, scritta o verbale, rivolta al Consiglio Direttivo.

Viene espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti e doveri che ne derivano.

4. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è confermata con l'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da altro soggetto delegato dall'organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.

L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, e seguita dall'iscrizione sul libro o elenco degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato".

5. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota o contributo associativo, uguale per tutti gli associati, viene stabilita dal Consiglio Direttivo, non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) né rivalutata e si considera a fondo perduto.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e del dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tuttavia, il diritto di elettorato passivo verrà automaticamente

acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della sua maggiore età.

2. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale nonché a partecipare alle attività e iniziative sociali, nel rispetto degli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.

4. Gli associati si impegnano a versare puntualmente la quota associativa, eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, ad osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi dell'Associazione e a non compiere atti contrari agli scopi sociali o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del sodalizio, né a danno degli altri aderenti e frequentatori del circolo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

6. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo in vigenza del principio di uguaglianza di diritti e doveri tra gli stessi.

Art. 6 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria o recesso;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa e/o degli eventuali corrispettivi specifici;
- c) esclusione o radiazione;
- d) scioglimento dell'Associazione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato si procederà, in contraddittorio con lo stesso, alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea delibera con le maggioranze previste per le sedute in veste di assemblea ordinaria.

L'associato radiato non può più essere riammesso

3. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli aderenti al circolo, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tale ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli associati, senza limitazione alcuna, purché in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni associato potrà esercitare in riferimento a ciascuna delibera un solo voto secondo il principio del c.d. "voto per teste".

2. Non è prevista la possibilità di delegare il proprio voto ad altri associati.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea potrà essere svolta anche in modalità "a distanza", qualora tale modalità di svolgimento sia stato indicato nell'avviso di convocazione ovvero sia necessario per garantire lo svolgimento della stessa per cause, fattori e/o impedimenti straordinari di ordine pubblico, eventi ambientali, sanitari e di altro genere.

Art. 10 - Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà aver luogo almeno 10 (dieci) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale ed a scelta del Consiglio Direttivo con contestuale comunicazione agli associati a mezzo di avviso consegnato a mano, posta

ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo di comunicazione che lo stesso riterrà più opportuno al fine di garantirne la massima informazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, luogo e modalità di svolgimento, ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno 1 (uno) giorno dopo la prima.

2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione qualora gli sia richiesto dal Consiglio direttivo, nonché sull'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ovvero da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un Segretario. Tale nomina non è necessaria se il verbalizzatore è un Notaio.

6. Il Presidente dirige e regola i lavori assembleari, le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Le assemblee possono svolgersi in presenza ovvero con strumenti informatici/telematici secondo quanto stabilito nell'eventuale regolamento interno.

8. Le votazioni possono avvenire peralzata di mano, acclamazione, scrutinio segreto o con modalità informatiche/telematiche stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo prima della votazione. E' infatti ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleari secondo modalità "a distanza", così come l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia del verbale dovrà essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano.

Per le riunioni assembleari con modalità "a distanza" il verbale sarà redatto dal segretario e, per presa visione, dal Presidente non appena possibile.

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita (quorum costitutivo) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera (quorum deliberativo) con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato può esprimere a manifestazione della propria volontà un singolo diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita (quorum costitutivo) quando sono presenti due terzi degli associati e delibera (quorum deliberativo) con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato può esprimere a manifestazione della propria volontà un singolo diritto di voto.

3. Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie che non sono attribuite all'Assemblea ordinaria e al Consiglio direttivo.

Tra gli ambiti di competenza dell'Assemblea straordinaria rientra: l'approvazione e modifica dello Statuto sociale, gli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione nonché qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea degli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, almeno un Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. La distribuzione delle cariche può avvenire anche nella medesima riunione assembleare qualora i neoeletti siano presenti e d'accordo con l'accettazione delle stesse. Il Consiglio Direttivo rimane in carica, di norma, quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti.

2. Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il pagamento delle quote associative purché siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi ovvero provvedimenti del giudice sportivo che li inibiscano da tale incarico.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se risultano da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, anche senza formalità. Le riunioni possono tenersi sia in presenza sia mediante l'uso di sistemi informatici/telematici.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 14 - Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.

In attesa della surroga il Consiglio direttivo continuerà ad operare con i membri ancora in carica purché permanga la maggioranza degli eletti.

2. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Presidente uscente spetterà l'ordinaria amministrazione del sodalizio.

3. I Consiglieri dimissionari restano tali fino alla loro sostituzione.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati qualora tale funzione non sia stata delegata dallo stesso a specifici soggetti;

b) redigere il bilancio o rendiconto economico e finanziario e provvedere alla programmazione delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;

c) fissare le date e convocare le assemblee;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati, da sottoporsi ad approvazione assembleare;

f) attuare le finalità statutarie dando attuazione alle delibere dell'Assemblea degli associati;

g) gestire l'Associazione;

h) nominare e revocare i guardapesca di cui all'art. 23.

Art. 16 - Il bilancio e libri sociali

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1° novembre e chiudono al 31 ottobre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un bilancio o rendiconto economico e finanziario a titolo di consuntivo.

2. Il Consiglio direttivo deve predisporre tempestivamente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, che deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio o rendiconto annuale deve restare depositato presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione.

4. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro o elenco degli associati nelle forme ritenute opportune.

5. I libri e verbali dell'Associazione sono visibili da qualunque associato che ne faccia motivata istanza secondo quanto stabilito da specifico regolamento.

Art. 17 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o nel più breve termine possibile, dopo tale intervento straordinario, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni di Assemblee e Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, dispone del potere di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali dell'Associazione, nonché della gestione della liquidità del circolo.

4. Il Presidente cura la predisposizione del progetto di bilancio o rendiconto annuale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea,

corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Nei rapporti con i terzi la sostituzione è ammessa solo in presenza di delega scritta.

2. L'Assemblea degli associati può eleggere anche più di un Vicepresidente.

Art. 19 - Il Segretario e tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, se presente, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e/o postali.

2. La funzione di tesoriere potrà essere attribuita anche a soggetto diverso dal Segretario seppur nell'ambito del Consiglio direttivo.

Art. 20 - Patrimonio

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente con l'attività del sodalizio.

2. Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate: **a)** quote, contributi e corrispettivi specifici di associati e tesserati; **b)** eredità, donazioni e legati; **c)** contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; **d)** contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; **e)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; **f)** proventi delle cessioni di beni e servizi ad associati, tesserati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; **g)** erogazioni liberali di associati, tesserati e terzi; **h)** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altri eventi; **i)** altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

3. Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi

statutari. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'Associazione.

4. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. La responsabilità amministrative e le relative sanzioni permangono in capo all'ente stesso.

Art. 21 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in sede di assemblea straordinaria che ne stabilisce le modalità di svolgimento entro il perimetro delle norme di legge. L'eventuale richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

3. Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

4. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti a fini sportivi a favore di altro ente che persegua finalità sportive e fini di pubblica utilità, sentita l'autorità preposta e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di deliberazione assembleari in tal senso provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 22 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati nonché tra gli associati e/o tesserati stessi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Proviviri, nominati dall'Assemblea degli associati con le stesse modalità del Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. La nomina di tale organo non è obbligatoria e nel caso in cui non fosse nominato si dovrà provvedere in tal senso qualora si renda necessario il suo intervento.

Art. 23 - Vigilanza

1. L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione, composta da guardapesca anche volontari.
2. I guardapesca vengono nominati dal Consiglio direttivo così come spetterà allo stesso Consiglio fissarne gli eventuali compensi e/o stabilirne i criteri di rimborso spese.
3. Il guardapesca tiene un diario delle sue attività controllabile dal Presidente del consiglio Direttivo circa le ispezioni effettuate con indicazione dei giorni, orari e località interessate dai controlli; nelle indicazioni non dovrà essere fatto riferimento alcuno alle persone. Il guardapesca dovrà informare il Consiglio Direttivo di ogni informazione che lo stesso ritenga degna di nota.
4. Il guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere potrà essere sottoposto, ad opera del Consiglio Direttivo, a procedimento disciplinare e, se ne vengono accertati comportamenti omissivi ovvero colposi o dolosi in contrasto con la propria funzione, potrà essere rimosso dall'incarico (e se associato anche espulso dall'associazione).

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.
Per quanto non viene espressamente previsto nello stesso e/o in contrasto si deve applicare quali fonti primarie i decreti legislativi di riforma dello Sport nn. 36/2021 e seguenti, nonché si farà riferimento agli artt. 148, comma 8 del TUIR e 4, comma 4 del DPR 633/72, al Codice civile nonché alle norme applicabili in tema di associazionismo.
2. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti affiliati.

F.TO VENDER MARCO

F.TO PATRIZIA PAGANO NOTAIO (L.S.)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO (ARTICOLO 68 TER
LEGGE NOTARILE 89/1913 - ARTICOLO 22 D.LGS. 82/2005

Io sottoscritta dott.ssa Patrizia Pagano, Notaio in Lavis (TN), con studio ivi alla Via G. Matteotti n. 63, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di Certificato di Vigenza n. 448b valido dal giorno 6 luglio 2023 al giorno 6 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority, attesto che la presente copia (che si produce unitamente alla presente attestazione in numero di quarantasette pagine compresa la presente) rilasciata su supporto informatico (PDF/A) è conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto analogico e firmato a norma di legge. Lavis (TN), Via G. Matteotti n. 63, venti settembre duemila-ventiquattro.

Firma digitale del Notaio Patrizia Pagano di Lavis.